

Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO PER LA ASSEGNAZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART.18, COMMI 1 E
2 , DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE***

Approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 8 in data 11.02.2004

Art. 1 – Oggetto – quote massime

1. Con deliberazione consiliare n. 3 in data 30.01.2002 è stata approvata fra l'Unione Comuni della Presolana ed i Comuni di Cerete – Fino del Monte – Onore e Songavazzo la convenzione per l'affidamento del Servizio Opere Pubbliche successivamente riadottata e modificata con provvedimenti consiliari n. 6 in data 19/03/2003 e n.24 in data 29.11.2003.
2. Ai sensi dell'art.18, 1° e 2° comma, della Legge 11.12.1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente Regolamento vengono disciplinate le modalità di riparto delle somme messe a disposizione, dall'Unione Comuni della Presolana, quali incentivi e spese per la progettazione di lavori pubblici come definiti dall'art.2, comma 1, della Legge 109/94 e successive integrazioni.
3. Le quote delle somme messe a disposizione e costituenti apposito fondo previsto nel Contratto collettivo decentrato integrativo annuale, non possono superare il seguente limite:
 - lavori pubblici: 2,00% (diconsi duepercento) dell'importo posto a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza) ed eventualmente del maggiore importo in caso di perizie di variante e suppletive;
4. Gli importi sopra indicati sono al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali) ai sensi dell'art. 3 – comma 29 – della Legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004).

Art.2 – Finanziamento e spettanze

1. Il fondo per la corresponsione degli incentivi è finanziato dall'Unione Comuni della Presolana con la quota a carico delle singole Amministrazioni stabilita in convenzione (Cerete-Fino del Monte- Onore e Songavazzo) e calcolato nella misura del 2,00% sull'importo a base di gara delle opere la cui progettazione, direzione lavori etc. vengono affidate al Servizio tecnico dell'Unione stessa in virtù della convenzione approvata di cui all'art.1 comma 1° del presente Regolamento.
 2. Il fondo dell'incentivazione viene ripartito come segue:
 - a) la quota massima del 2,00% viene suddivisa tra i vari soggetti dipendenti dell'Unione, che hanno partecipato per la esecuzione dell'opera, ognuno in funzione del lavoro svolto, come segue:
 - **Responsabile unico del procedimento \ Responsabile dei lavori** : 0,90%
 - **Incaricato \i per la progettazione**: 0,40% di cui :
 - progetto preliminare: 35,00 %
 - progetto definitivo: 35,00 %
 - progetto esecutivo: 30,00 %
 - **Incaricato\i per la redazione dei piani di sicurezza** : 0,20%
 - **Incaricato\i per la direzione dei lavori**: 0,30 %
 - **Incaricato\i del collaudo**: 0,20 %
- Per collaudo si intende anche la redazione del C.R.E. ovvero le attività di collaudo statico o di collaudo di impianti in genere.
3. Come indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici con propria determinazione n.43 in data 25.09.2000, qualora nel quadro economico di opere tuttora in corso non sia stato previsto il dovuto accantonamento, l'adozione del

presente regolamento rende l'accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente e attuabile mediante la approvazione di un nuovo quadro economico purchè non vi sia incremento dello stanziamento originariamente previsto per l'opera (importo complessivo dell'opera determinato dalla somma della base d'asta con gli oneri di sicurezza e le somme a disposizione dell'amministrazione).

4. L'individuazione dei collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono nelle varie fasi di realizzazione di un'opera, sarà disposta con determinazione del Responsabile del servizio che stabilirà anche la ripartizione dei fondi in funzione delle responsabilità e delle prestazioni. I soggetti che intervengono nella progettazione e direzione lavori dell'opera, purchè in possesso del titolo di studio necessario, possono essere individuati anche in altri settori.
5. Qualora per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, non determina la riduzione del compenso al personale che partecipa per la realizzazione dell'opera.

Art. 3 – Definizione progettazioni interne – Coperture assicurative

1. Nell'ambito del programma delle opere pubbliche nonché delle previsioni di bilancio dei Comuni convenzionati al servizio, il Responsabile del servizio tecnico dell'Unione definisce, in accordo con i Responsabili dei Servizi tecnici comunali, i progetti da redigere nel corso dell'anno; di tali decisioni dovrà essere redatta apposita determinazione che dovrà essere trasmessa agli uffici amministrativi dell'Unione per gli adempimenti di competenza. Il provvedimento potrà stabilire anche i termini per lo svolgimento delle attività. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti si applica la penale del 0,50 per mille del fondo, in misura giornaliera e comunque non superiore al 10% dell'importo dovuto. La penale non si applica qualora il ritardo sia dipendente da cause esterne imprevedibili.
2. Nello svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione di opere pubbliche dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella legge 109/94 e successive integrazioni, nel D.P.R. 554/99 e successive integrazioni, nel D.M.LL.PP. 145/2000, nel D.P.R. 34/2000 e tutte le norme tecniche ed urbanistiche applicabili al tipo di intervento da eseguire.
3. L'Unione Comuni della Presolana stipulerà adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alle attività di progettazione, di pianificazione ed alla attività del responsabile del procedimento.

Art. 4 – Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo compete al Responsabile del Servizio Affari generali, programmazione, personale, finanziario, contabile e controllo interno, distintamente per ogni singola opera, secondo le seguenti modalità:
per le opere pubbliche:
 - 50% all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera da parte del Comune interessato;
 - 50% a seguito della approvazione del certificato di collaudo \ di regolare esecuzione

2. In caso di incarichi parziali la liquidazione avverrà all'espletamento dell'incarico assegnato.

Art.5 – Varie

1. Gli incaricati della progettazione sono responsabili per danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori o di omissioni del progetto esecutivo che comportano un maggior costo dell'opera dovuto a varianti di cui all'art.25, comma 1 , lettera d) della Legge 109/94 e successive integrazioni.
2. I progetti elaborati restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale che li ha commissionati, la quale potrà farvi apporre, in qualsiasi momento, tutte le modifiche o varianti ritenute necessarie.
3. L'attività di progettazione viene espletata possibilmente durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici dei Comuni convenzionati al servizio.
4. Valgono le disposizioni ulteriori contenute nella Legge 109/94 e successive integrazioni e nel D.P.R. 554/99 e successive integrazioni, applicabili. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali che apportano modifiche alla materia.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione Comuni della Presolana, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.